

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 DEL REG. DEL 31-03-2021

Oggetto: Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2021- Conferma

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20:35** e seguenti nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

MESSINA SEBASTIANA RITA	P	RUSSO GIUSY	P
TORRISI SIMONA	P	TROVATO RAFFAELE MARTINO	P
FINOCCHIARO SALVO	P	DONZUSO MARIA ELENA	P
LICCIARDELLO ROSARIO	P	CAVALLARO FABIO	A
FRANCESCO			
DI PAOLA GIUSEPPE	P	FISICHELLA ALFIO ALESSIO	A
CHIARENZA SEBASTIANO	P	DI PAOLA ALFIO ANDREA	P
SCARPIGNATO CONCETTINA	P	RUSSO CONCETTO	P
AGNESE			
PULVIRENTI TERESA	P	CUTULI ANNA	P

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 2.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **FINOCCHIARO SALVO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CASABONA DEBORAH MARIA.

La seduta è Pubblica.



Alle ore 20,35, il Segretario Generale, D.ssa Deborah Maria Casabona, effettua l'appello nominale, registrando la presenza n. 15 consiglieri ed assenti n. 1 consigliere (Cavallaro F.). Indi dichiara valida la seduta e cede la parola al Presidente del Consiglio, Finocchiaro Salvo.

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle seguenti persone dei Consiglieri: Anna Cutuli, Chiarenza Sebastiano R. e Di Paola Alfio A..

Sono presenti in aula il Sindaco, Dott. Giuseppe Messina e i Componenti della Giunta Municipale.

Per gli uffici è presente il Responsabile del settore economico-finanziario, Dott. Ragno Stefano.

Subito dopo il Presidente pone in trattazione il punto 1° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2021. Conferma" e dà lettura della proposta di deliberazione, riportante parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nonché parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto al protocollo comunale n. 5981 del 18/3/2021 (allegato A).

Concluso l'intervento cede la parola al consigliere Licciardello R.F. che dà lettura del verbale della Commissione Consiliare Bilancio relativo ad entrambe le proposte all'O.dg., precisando che per la proposta in oggetto non ha nulla da dichiarare.

Alle ore 21,45 esce il consigliere Fisichella A.A. Presenti n. 14.

Il Presidente del Consiglio invita il Dott. Ragno a illustrare la proposta in trattazione.

Il Dott. Ragno illustra la proposta e relaziona brevemente.

Il consigliere Donzuso M.E. chiede la lettura del parere del Collegio dei Revisori.

Il Presidente dà lettura del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e chiede se vi siano interventi.

Il consigliere Licciardello R.F., per dichiarazione di voto, comunica il voto favorevole del Gruppo di Maggioranza.

Il consigliere Trovato R.M., dichiara che il Gruppo di Opposizione, si asterrà, considerato che, intende dare fiducia all'Amministrazione Comunale che sta lavorando per una riduzione programmata delle tasse.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente pone a votazione la proposta che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 14

Assenti n. 2 (Consiglieri Fisichella A.A. e Cavallaro F.)

Voti favorevoli n. 11 (Consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Scarpignato C.A., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli Anna)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 Consiglieri (Trovato R.M., Di Paola A.A. e Donzuso M. E.)

La delibera è approvata.

Quindi il Presidente pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto che ottiene il seguente risultato:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



Consiglieri presenti n. 14.

Assenti n. 2 (Consiglieri Fisichella A.A. e Cavallaro F.)

Voti favorevoli n. 11 (Consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Scarpignato C.A., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli Anna)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 Consiglieri (Trovato R.M., Di Paola A.A. e Donzuso M.E.)

La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri tecnico e contabile di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 6981 del 18/3/2021 (allegato A);

VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente O.R.E.L.

Con le votazioni in premessa riportate.

DELIBERA

- **-APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto avente ad oggetto "Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2021. Conferma".
- **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA

PREMESSO

che l'art. 1 del D.lgs. n.360 del 28/09/1998, modificato dall'art. 12 della L. 133/99, ha previsto l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

che con deliberazione del Consiglio comunale del 14 marzo 2001, n.24, è stata istituita l'addizionale comunale all'irpef e che dal 2002 e fino al 2011 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e fissata allo 0,38%;



VISTO l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), il quale testualmente prevede:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

CONSIDERATO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n.93/2008 (conv. in Legge n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n.220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



RILEVATO, pertanto, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 61 del 11-09-2012 con la quale si approva il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF fissando l'aliquota allo 0,8%;

VISTA la delibera della commissione straordinaria con poteri di Consiglio comunale n. 14 del 19/08/2020 che conferma l'aliquota per l'anno 2020;

QUANTIFICATO presuntivamente per l'anno 2021 in € 740.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,8%;

RITENUTO di dover riconfermare per l'anno 2021 dell'aliquota dello 0,8% al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella considerazione che dal 2016 non vengono più trasferiti dalla Regione Siciliana i fondi per il personale stabilizzato nell'anno 2010;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 106 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n.77 del 17/07/2020 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2021/2023, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 gennaio 2021 nonché il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine al 31/03/2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE



- 1. la riconferma per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, della delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 11-09-2012 che approva il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF fissando l'aliquota allo 0,8%;
- 2. di quantificare presuntivamente in €. 740.000,00 il gettito derivante dalla riconferma della aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,8% per l'anno 2021:
- 3. di assicurare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
- 4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021. In particolare, il presente atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il termine del 28 ottobre 2021;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

f.to FINOCCHIARO SALVO

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

f.to MESSINA SEBASTIANA RITA f.to Dott.ssa. CASABONA DEBORAH MARIA

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione \acute{e} stata pubblicata dal **02-04-2021** al **17-04-2021** .

TRECASTAGNI, 19-04-2021

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **02-04-2021** al **17-04-2021** a norma dell'art. 11 1° comma L.R. 44/1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

TRECASTAGNI, 19-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa CASABONA DEBORAH MARIA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 44/91 COMMA 1.

TRECASTAGNI, 13-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa CASABONA DEBORAH MARIA

Per copia conforme ad uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li 02-04-2021

IL SEGRETARO GENERALE

Dott.ssa CASABONA DEBORAH MARIA